

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 31-17053/2015

OGGETTO: Progetto: *“Modifica sostanziale comunicazione ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*

Comune: Nichelino

Proponente: Eco Dive s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 03/04/2015 la Società Eco Dive s.r.l. - con sede legale in Nichelino (TO) Via Carlo Pisacane n. 7, Partita IVA 10949710015- ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Modifica sostanziale comunicazione ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposta a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all'art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”*;
- in data 09/04/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 61931 del 24/04/2015 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Nichelino, in via Pisacane n. 7;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese (298/2011) che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologie, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

| TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i> | Attività di Recupero | Q.tà massima stoccabile (t) | Q.tà movimentata (t/a) |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa | R13 R4 | 70 | 5000 2000 |
| 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe | R13 R4 | 40 | 120 100 |
| 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili | R13 | 100 | 1000 |
| 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto | R13 | 15 | 200 |
| 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico | R13 | 40 | 180 |
| Totale | | 265 | 8.600 |

- le attività di gestione rifiuti avvengono solamente all'interno del capannone industriale di 270 mq;

Stato di progetto

- il progetto prevede per le tipologie 3.1 e 3.2 l'incremento delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

| TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i> | Attività di Recupero | Q.tà massima stoccabile (t) | Q.tà movimentata (t/a) |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa | R13 R4 | 70 | 40.000 |
| 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe | R13 R4 | 40 | 18.619 |

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 43073 del 26/05/2015 di ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 21742 del 27/05/2015 dell'ASL TO5;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quarta classe d'iscrizione, alla terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- è fatta salva la necessità dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade in area produttiva da PRGC;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;
- Arpa Piemonte con nota del 26/05/2015 prot. n. 43073 ha segnalato quanto segue:
 - *la ditta pur indicando nella planimetria allegata alle varie istanze, spazi dedicati alle varie tipologie di rifiuti di cui ai punti del DM 05/02/1998, non riporta le misure del locale, riferendosi nelle varie schede sempre alla superficie totale del locale in cui avviene l'attività di recupero rifiuti e non indicando aree specifiche per la cernita e la separazione dei rifiuti;*
 - *non vengono indicate in planimetria le aree dedicate alla messa in riserva (citata presenza macchinario di asportazione meccanica rivestimento cavi) e di disassemblaggio degli apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo;*

- nella parte retrostante del locale è indicata la presenza di un altro locale indicato come tettoia, senza specificare a quale uso sia adibito;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- tutte le attività gestione rifiuti sono e saranno svolte esclusivamente al coperto sotto capannone;
- come da Regolamento regionale 1/R 2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” non vi è la presenza di “superfici scolanti” tali da dover comportare un trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale ;
- si rammenta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate “non scolanti” e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

Rumore

- dovrà essere presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della nuova configurazione dell’impianto;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- occorre che venga proposta una modalità gestionale che preveda un sistema di captazione a servizio delle eventuali operazioni di taglio con il cannello;
- si ricorda che nel momento in cui le emissioni verranno captate e qualora il punto di immissione fosse esterno, esso andrà autorizzato ai sensi dell’ art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- qualora invece si opti per la reimmissione delle arie trattate in ambienti di lavoro, le soluzioni tecniche previste dovranno fornire idonee garanzie in merito che dovranno essere valutate da parte della struttura preposta dell’ASL competente;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;
- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un’attività

esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere:

- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi :

- fornire i chiarimenti richiesti da Arpa Piemonte con nota del 26/05/2015 prot. n. 43073 in precedenza riportati;
- presentare relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della nuova configurazione dell'impianto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 03/04/2015 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- nel caso di eventuali operazioni di taglio con il cannello, dovranno essere proposte modalità gestionali che prevedano un sistema di captazione;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Modifica sostanziale comunicazione ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", presentato dalla Società Eco Dive s.r.l. - con sede legale in Nichelino (TO) Via Carlo Pisacane n. 7, Partita IVA 10949710015 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/06/2015

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Molina

(f.to in originale)